



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INTERPELLO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **** in data ****

TITOLO I
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27.07.2000 n. 212, concernente *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*, e del decreto legislativo 24.09.2015 n. 156 recante *“Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”*.
2. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare i rapporti fra ente impositore e contribuenti, nell'intento di evitare l'insorgere del contenzioso davanti alla Commissione Tributaria, attraverso modalità di dialogo ed un approccio di collaborazione con il contribuente.
3. Le disposizioni contenute del presente regolamento sono altresì volte a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'imparzialità della stessa e la trasparenza nelle procedure poste in essere dal competente ufficio comunale. Le predette previsioni sono conformi ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nell'intento di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti.

TITOLO II
L'INTERPELLO

Art. 2
Finalità dell'interpello

1. L'applicazione dell'istituto dell'interpello, in ambito di fiscalità locale, ha lo scopo di prevedere uno strumento idoneo ad incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
2. L'istituto dell'interpello costituisce una procedura a disposizione del contribuente che chiede chiarimenti all'ente impositore, circa l'interpretazione su un caso concreto e personale.
3. Obiettivo dell'istituto dell'interpello è altresì il tentativo di evitare, mediante l'interpretazione preventiva, che si instauri una controversia davanti alle Commissioni Tributarie.

Art. 3
Tipologie di interpello applicabili ai tributi locali

1. L'istituto dell'interpello può essere adottato, in ambito di tributi locali, per le seguenti fattispecie:
 - a. INTERPELLO ORDINARIO: si tratta della richiesta di interpretazione della norma, tesa a chiarire l'applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali in cui vi siano obiettive condizioni di incertezza, sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse;
 - b. INTERPELLO ANTIABUSO: attiene alla disciplina dell' *“abuso del diritto”*, definito dalla Corte di Cassazione come un divieto che si traduce in un principio generale antielusivo che *“preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici”*.

Art. 4
Interpello ordinario

1. L'istituto dell'interpello ordinario è indicato all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), che dispone che le istanze di interpello ordinario siano finalizzate ad ottenere il parere dell'ente impositore, prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale, rispetto ad un caso concreto e personale. In pratica l'ente impositore deve fornire l'interpretazione di una norma tributaria o in merito alla corretta qualificazione di fattispecie, nei casi in cui le disposizioni siano obiettivamente incerte.
2. L'istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari insieme o per conto dello stesso.
3. L'ente impositore può chiedere al contribuente di integrare la documentazione prodotta, quando venga ritenuto opportuno ai fini della definizione corretta della questione e della completezza della risposta.
4. La eventuale richiesta dei predetti documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che "inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello".

Art. 5
Interpello antielusivo

1. L'istituto dell'interpello antielusivo è adottato al fine di ottenere un parere dall'ente impositore, in ordine all'applicazione della nuova disciplina dell'abuso del diritto, ad una fattispecie specifica. Tale disciplina, così come riformata dall'art. 10-bis, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), è ora applicabile ad ogni entrata tributaria.
2. Poiché, come indicato al precedente comma 1, l'interpello antielusivo può essere applicato ad ogni entrata tributaria, l'istanza dovrà correttamente indicare il tributo, o i tributi, in relazione ai quali si pone il dubbio in ordine alla abusività della fattispecie.

Art. 6
Istanza di interpello

1. I contribuenti, nel caso in cui ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa che attiene ai tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva, alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, possono inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali e non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 7
Modalità di presentazione dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante consegna a mano,
 - b) mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento,
 - c) per via telematica attraverso PEC.
2. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 13.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

Art. 8

Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante, compreso il codice fiscale,
 - b) l'indicazione della specifica tipologia di interpello,
 - c) la descrizione puntuale della fattispecie con l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo, non potendo il contribuente limitarsi ad una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso;
 - d) le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione e l'applicazione;
 - e) l'indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici;
 - f) la soluzione interpretativa proposta dal contribuente;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del legale rappresentante o del procuratore generale o speciale; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata all'istanza.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune, necessaria per addivenire alla soluzione del caso prospettato.

Art. 9

Istanze irregolari

1. Qualora l'istanza di interpello risulti irregolare, l'ufficio comunale competente invita il contribuente a sanare l'irregolarità riscontrata; questo dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'istanza, entro e non oltre 30 giorni, fornendo le informazioni considerate carenti.
2. L'istanza è considerata irregolare quando è carente dei dati indicati all'articolo 8, purché diversi da quelli che attengono alla identificazione dell'istante [comma 1, lett. a)] ed alla descrizione puntuale della fattispecie [comma 1, lett. c)].
3. La mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine di un anno, è considerata rinuncia all'istanza di interpello.
4. Resta ferma, tuttavia, la facoltà per il contribuente di presentare una nuova istanza, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
5. Nell'ipotesi di richiesta di integrazione dei documenti, i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

6. L'integrazione dei documenti può essere richiesta dal Comune una sola volta.

Art. 10 **Istanze inammissibili**

1. L'istanza è considerata inammissibile quando:
 - a) è priva dei requisiti dei dati identificativi del contribuente,
 - b) non è presente la descrizione della fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere,
 - c) non è presentata preventivamente, ossia prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima,
 - d) non ricorrono obiettive condizioni di incertezza,
 - e) l'istanza reitera le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi,
 - f) l'istanza concerne questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'interpello, di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, compresa la notifica di questionari, di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi dell'articolo 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 11 **Termini di presentazione dell'istanza di interpello**

1. Il contribuente deve presentare la propria istanza nel termine utile ad adottare un comportamento fiscale aderente alla risposta fornita dal Comune, a seguito dell'istanza di interpello.
2. Al fine di rispettare quanto indicato al precedente comma, il contribuente deve tenere conto delle previsioni di cui ai commi seguenti.
3. Il Comune, ricevuta l'istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, provvede alla predisposizione del parere sulla questione sottopostagli.
4. L'ente impositore deve trasmettere all'istante la propria risposta entro:
 - a) 90 giorni nell'ipotesi di presentazione di interpello ordinaria;
 - b) 120 giorni, qualora il contribuente presenti interpello antielusivo.

Art. 12 **Adempimenti del Comune**

1. Il Comune deve fornire all'istante la propria risposta nei termini indicati al precedente articolo 11.
2. La risposta che l'ente impositore deve fornire al contribuente deve essere:
 - a. scritta,
 - b. motivata.
3. L'istruttoria, che consentirà di formulazione il parere richiesto dal contribuente, sarà assegnata al responsabile del procedimento, opportunamente individuato all'interno dell'Ufficio Tributi, il quale procederà ad esaminare l'istanza pervenuta.
4. Il parere formulato dal Comune deve essere trasmesso al contribuente mediante:
 - a. servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
 - b. oppure PEC.
5. Le risposte fornite dal competente ufficio comunale, sono pubblicate sul sito internet del Comune Anzola d'Ossola (www.comune.anzoladossola.vb.it).

Art. 13 **Effetti della presentazione dell'istanza di interpello**

1. La risposta formulata dal Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza di interpello e limitatamente al caso concreto e personale, sottoposto all'ente impositore nell'apposita istanza.
2. La predetta efficacia si applica anche a comportamenti successivi tenuti dallo stesso contribuente, riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo l'intervento di modifiche normative.
3. Nell'ipotesi in cui il Comune non fornisca il proprio parere, in relazione a domande ammissibili e complete nel contenuto, in conformità al precedente articolo 8, del presente regolamento, nei termini di cui all'articolo 11, si intende accolta la soluzione prospettata dal contribuente nell'istanza presentata.
4. Gli atti che il Comune dovesse adottare in contrasto con la risposta fornita, ovvero della interpretazione per la quale si è formato il silenzio assenso, sono da considerarsi nulli.
5. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI

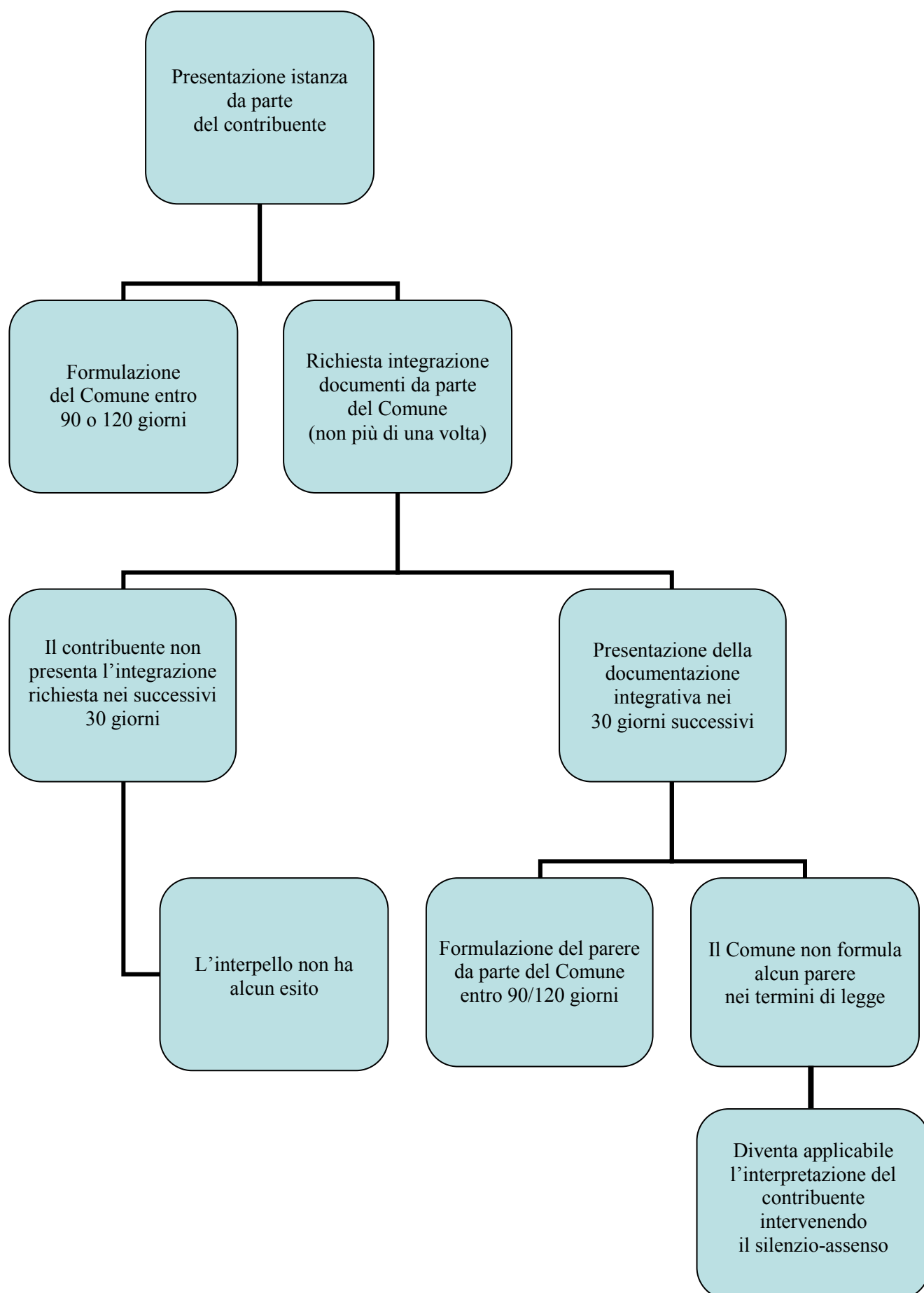
Art. 14 Norme transitorie

1. A decorrere dall'applicazione del presente regolamento sono abrogate le disposizioni e gli altri regolamenti comunali in contrasto con le previsioni contenute in questo atto.

Art. 15 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:
 - decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;
 - legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
 - decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
 - ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

PROCEDURA D'INTERPELLO



ISTANZA DI INTERPELLO ORDINARIO
(Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212)

Al Comune di Anzola d'Ossola
Via Megolo 46
28877 Anzola d'Ossola

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Istanza di Interpello.

____ I ____ sottoscritt _____ nat _____
il _____ a _____
residente a _____ Prov. _____
via _____ n. _____
Codice Fiscale _____ Telefono _____
E-mail _____ @ _____, in
qualità di Titolare/Rappresentante legale della ditta denominata _____

con sede in _____ Prov. _____
via _____ n. _____
Codice Fiscale / Partita IVA _____ trasmette istanza di interpello, ai
sensi dell'articolo 11, della Legge n. 212/2000.

A tal fine espone quanto segue¹:

_____.

In particolare il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente²:

_____.

¹ Descrivere tutte le circostanze per le quali il contribuente ravvisa l'esistenza delle condizioni di obiettiva incertezza.

² Descrivere l'interpretazione che il contribuente ritiene applicabile al caso concreto e personale.

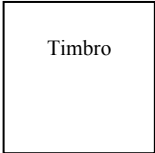
Pertanto lo stesso istante ritiene di dover adottare il seguente comportamento, così dettagliato³:

Inoltre,

CHIEDE

ai sensi del richiamato articolo 11, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, che codesto spettabile ente impositore voglia indicare, nei tempi e modi prescritti, il proprio parere riguardo la soluzione interpretativa ritenuta corretta, rispetto al caso concreto sopra prospettato.

_____, lì _____



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

³ Descrivere il comportamento che il contribuente intende prendere.

ISTANZA DI INTERPELLO ANTIABUSO
(art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212)

Al Comune di Anzola d'Ossola
Via Megolo 46
28877 Anzola d'Ossola

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: **Istanza di Interpello "antiabuso".**

____ I ____ sottoscritt _____
nat _____ il _____ a
_____ residente a
_____ Prov. _____ via
_____ n. _____
Codice Fiscale _____ Telefono
_____ E-mail
_____ @ _____,
in qualità di Titolare/Rappresentante legale della ditta denominata⁴
_____ con sede in _____ Prov. _____
via _____ n. _____
CodiceFiscale / PartitaIVA _____

P R E S E N T A

istanza di **interpello "antiabuso"**, ai sensi dell'articolo 11, della Legge n. 212/2000.

A tal fine illustra le operazioni che intende porre in essere, al fine di verificare se siano riconducibili alla fattispecie dell'abuso del diritto, chiedendo a codesto ente impositore, che venga formulato il parere in merito.

Le operazioni e le procedure che si intende attuare sono le seguenti⁵:

⁴ Compilare solo nel caso in cui rileva.

⁵ Descrivere nel dettaglio tutte le procedure e le attività che si intende porre in essere, al fine di consentire all'ente impositore di comprendere il contesto all'interno del quale viene chiamato ad esprimere il proprio parere.

_____.

In particolare il sottoscritto/la società ritiene che il caso prospettato possa essere ritenuto legittimo, per le seguenti motivazioni⁶:

_____.

Pertanto, in relazione a quanto esposto, si ritiene di poter adottare il comportamento, come di seguito dettagliato⁷:

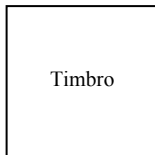
_____.

Inoltre,

CHIEDE

ai sensi del richiamato articolo 11, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, che codesto rispettabile ente impositore voglia indicare, nei tempi e modi prescritti, il proprio parere riguardo la soluzione ritenuta corretta, rispetto al caso concreto sopra prospettato.

_____, li _____



FIRMA DEL RICHIEDENTE

⁶ Indicare le motivazioni, supportate dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia, al fine di fornire all'ente impositore elementi in grado di esprimere il proprio parere.

⁷ Descrivere il comportamento che il contribuente intende tenere.